SENT. N. 85/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Cristiano BALDI	Consigliere Relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24521** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

L.V., codice fiscale ***omissis***, nato a ***omissis*** il ***omissis*** e residente in ***omissis***, Corso ***omissis***

- parte convenuta contumace –

e con l'intervento di

RISTORANTE ALBERGO S.L. Srls (cod. fisc. ***omissis***), in persona del legale rapp.te *pro-tempore* L.V. (cod. fisc. ***omissis***), con sede ad ***omissis***, P.zza ***omissis***, elettivamente domiciliato in Cuneo, C.so Soleri n. 11, presso l'Avv. Andrea Cosma Romano (cod. fisc. RMNNRC69D28D205G), che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

Uditi, nella pubblica udienza del 20 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM dott.ssa Fernanda Fraioli) e la difesa della società costituitasi, come da verbale.

Ritenuto in fatto

La Procura regionale, con atto di citazione del 18 dicembre 2025, agisce nei confronti di L.V., quale amministratore unico e legale rappresentante del RISTORANTE ALBERGO S.L. S.R.L.S., per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Alba, dell'importo complessivo di € 18.571,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

A fondamento della domanda attorea, in estrema sintesi, il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno, negli anni 2019, 2020 e 2021, da parte della società Ristorante Albergo S.L. S.R.L.S., esercente una struttura ricettiva all'interno del comune di Alba, di cui il convenuto L. era amministratore unico e legale rappresentante.

In ordine alla quantificazione del danno, la Procura espone che esso è stato determinato sulla base delle ricevute o fatture fiscali rinvenute presso la sede della società, o successivamente prodotte dallo stesso sig. L., tenendo conto dell'importo dell'imposta come stabilito dal Comune di Alba.

L'importo dell'imposta non riversato, pertanto, è risultato pari ad € 5.658,00 per il 2019, € 2.340,00 per il 2020 ed € 3.805,00 per il 2021, per un importo complessivo di euro 11.803,00 (a fronte di un *petitum* indicato in citazione in euro 18.571,00).

A questo importo va quindi aggiunta l'ulteriore somma di 6.768,00, riferita al 2022 e risultante dall'iniziale denuncia del Comune di Alba: in tal modo, si

comprende che l'importo complessivo azionato dal requirente si riferisce al quadriennio 2019-2022.

In diritto, la Procura argomenta sulla ritenuta giurisdizione (richiamando la sentenza delle SS.RR. n. 22/2006/QM in ordine alla natura di agente contabile in capo al gestore di struttura recettiva incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno) e sul non decorso della prescrizione stante l'occultamento doloso del danno.

Nel merito, richiama il contenuto del Regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28 dicembre 2011 ed in particolare l'articolo 3 che individua il soggetto responsabile della riscossione nel gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro tenuti al pagamento dell'imposta.

Quanto all'elemento soggettivo, esso viene individuato nel dolo, avendo il sig. L. scientemente non versato l'imposta di soggiorno riscossa.

Il sig. L.V., cui l'atto di citazione è stato notificato in proprio, nella qualità di legale rappresentante della Società RISTORANTE ALBERGO S. L. S.R.L.S., è rimasto contumace.

Con comparsa 28 aprile 2026 si è costituita la società RISTORANTE ALBERGO S.L. S.R.L.S., in persona del rappresentante sig. L., affermando che lo stesso sig. L. non avrebbe mai avuto autonomia decisoria e potere gestorio, essendo questo rimesso ai responsabili della struttura. Illustre le interlocuzioni avute con il Comune nel corso del 2025, rilevando "*la propria intenzione di regolarizzare la posizione",* avendo

provveduto *"al versamento della somma complessiva di € 9.557,58 in data 18/04/2025*".

In via preliminare, peraltro, l'intervenuta società ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione, da determinarsi al netto dell'importo già versato di euro 9.557.58, con conseguente quantificazione della quota massima residua in euro 3.000,00.

In via gradata, la difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario e, in via ulteriormente subordinata, l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 86 c.g.c., essendo decorsi oltre 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni.

Nel merito, rileva che erroneamente l'atto di citazione include tra le annualità contestate l'anno 2022, già oggetto di versamento spontaneo da parte del sig. L. in data 18 aprile 2025, per un importo complessivo pari a € 9.557,58;

eccepisce, inoltre, la prescrizione relativamente alle annualità 2018, 2019 e prime cinque mensilità dell'annualità 2020.

Quanto all'elemento soggettivo, ritiene che esso sia escluso dalla collaborazione attiva del convenuto con gli accertatori del Comune e della Guardia di Finanza.

Con parere 27 aprile 2026 la Procura regionale ha espresso parere negativo sull'istanza di rito abbreviato alla luce del ritenuto doloso arricchimento perpetratosi in favore del sig. L.

Nell'udienza camerale del 20 maggio 2026, sentito il relatore dr. Cristiano Baldi, il rappresentante del Pubblico Ministero (PM dott.ssa Fraioli) ha richiamato il contenuto del parere reso mentre il difensore della società costituita ha ribadito il contenuto dei propri atti introduttivi.

All'esisto, con ordinanza a verbale, il Collegio ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 130, comma 10, c.g.c., ritenendo necessaria la discussione in pubblica udienza sull'eccezione pregiudiziale del difetto di giurisdizione contabile.

Nella successiva pubblica udienza il Pubblico Ministero ha concordato sul difetto di giurisdizione, rispetto al quale la difesa della società Ristorante Albergo S.L. s.r.l.s. si è rimessa, insistendo comunque su tutte le eccezioni formulate nella propria comparsa di risposta.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente, stante la ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. (raccomandata di avvenuto deposito ritirata da familiare convivente in data 8 gennaio 2026), va dichiarata la contumacia di L.V. (essendosi costituito in giudizio il soggetto diverso, peraltro effettivamente tenuto al riversamento, Ristorante Albergo S.L. S.r.l.s.).

1.1 Si deve rilevare, infatti, che nonostante il soggetto passivo del tributo non riversato fosse una società di capitali con piena soggettività e personalità giuridica, la Procura ha chiamato in giudizio la persona fisica L.V., mero amministratore della società. Ciò emerge in modo inconfutabile dal tenore della notifica, la quale non è indirizzata alla Ristorante Albergo S.L. s.r.l.s. in persona del legale rappresentante ma a quest'ultimo, in proprio, nella

qualità di legale rappresentante.

2. Sempre in via preliminare ed assorbente va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte, appartenendo questa al Giudice tributario.

3. La questione è stata affrontata e decisa dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 1527 del 23 gennaio 2026, affermandosi il principio "*che, a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria*".

La soluzione appare del tutto coerente con la nuova previsione dell'articolo 4, comma 1-*ter,* del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come introdotta dall'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modifiche nella legge n. 77/2020, in virtù della quale il gestore della struttura ricettiva è espressamente definito "*responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno*": da ciò consegue, come rilevato dalla Suprema Corte, che "*l'obbligazione che grava sul responsabile d'imposta, in quanto solidale "dipendente", partecipa della stessa natura tributaria dell'obbligo che fa carico al soggetto passivo dell'imposta*", così sterilizzando il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto.

3.1 In sostanza, il gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo non è più un ausiliario dell'Ente locale tenuto alla riscossione, ma è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio: dal qui, la giurisdizione del Giudice tributario.

3.2 Neppure potrebbe valere in senso contrario sostenere che trattasi di fatti verificatisi prima della vigenza della novella predetta, "*poiché, com'è noto, l'art. 5 quinquies d.l. n. 146/2021 (conv. con mod. in l. n. 215/2021), ha stabilito, attraverso una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1 ter, d.lgs. n. 23/2011, la valenza retroattiva di quest'ultima norma indirettamente impattante sulla giurisdizione, applicandosi la stessa, dunque, anche per le vicende verificatesi antecedentemente al 19.5.2020*" (Corte Conti, I Sez. d'Appello, sent. n. 61/2026; negli stessi termini, Corte Conti, II Sez. d'Appello, sent. n. 51/2026).

4. Alla luce di quanto esposto, stante il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, non vi è luogo a provvedere sull'istanza di ammissione al rito abbreviato.

5. Trattandosi di decisione fondata su questione preliminare, le spese vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Codice della giustizia contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Dichiara inammissibile l'istanza di rito abbreviato, stante il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, appartenendo la giurisdizione al Giudice tributario.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Cristiano BALDI Consigliere estensore

Ivano MALPESI Consigliere

Il Giudice estensore Il Presidente

Cristiano BALDI Marco PIERONI

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 15/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 15/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente